

Decreto del 2 agosto 1969 - Min. Lavori Pubblici

Caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Caratteristiche abitazioni di lusso.

Articolo 2

Caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Articolo 3

Caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Articolo 4

Abitazioni dotate di piscina 80 mq.

Articolo 5

Costruzioni aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

Articolo 6

Unita' immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq.

Articolo 7

Abitazioni su aree destinate all'edilizia residenziale.

Articolo 8

Abitazioni che hanno 4 caratteristiche della tabella del presente decreto.

Articolo 9

Entrata in vigore.

Articolo 10

Applicazione DM 4-12-1961.

Articolo 11

Precisazione della destinazione urbanistica da parte dei comuni.

Tabella

Tabella delle caratteristiche.

Preambolo - Preambolo.

Vigenza non determinabile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'**art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408**, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il **decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150**, convertito nella **legge 7 febbraio 1968, n. 26**, che revoca provvedimenti per la proroga dei termini per l'applicazione tributaria in materia edilizia;

Ritenuto ai sensi dell'**art. 6, comma secondo, del citato decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150**, nel testo modificato in sede di conversione nella **legge 7 febbraio 1968, n. 26**, occorre fissare nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell'area;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18 ottobre 1968;

Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta

Ai sensi e per gli effetti della **legge 2 luglio 1949, numero 408**, e successive modificazioni ed integrazioni, della **legge 2 febbraio 1960, n. 35**, e successive modificazioni ed integrazioni, del **decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150**, convertito nella **legge 7 febbraio 1968, n. 26** sono considerate abitazioni di lusso:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Caratteristiche abitazioni di lusso.

Vigenza non determinabile

Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Vigenza non determinabile

Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Vigenza non determinabile

Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Abitazioni dotate di piscina 80 mq.

Vigenza non determinabile

Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Costruzioni aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

Vigenza non determinabile

Le case composte di uno o piu' vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Unita' immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq.

Vigenza non determinabile

Le singole unita' immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Abitazioni su aree destinate all'edilizia residenziale.

Vigenza non determinabile

Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Abitazioni che hanno 4 caratteristiche della tabella del presente decreto.

Vigenza non determinabile

Le case e le singole unita' immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Entrata in vigore.

Vigenza non determinabile

Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Applicazione DM 4-12-1961.

Vigenza non determinabile

Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Precisazione della destinazione urbanistica da parte dei comuni.

Vigenza non determinabile

I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

[Torna al sommario](#)

Tabella - Tabella delle caratteristiche.

In vigore dal 27 agosto 1969

Caratteristiche	Specificazione delle caratteristiche
a) Superficie dell'appartamento..	Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi.....	Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana.
c) Ascensori.....	Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
d) Scala di servizio.....	Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta a necessità di prevenzione di infortuni od incendi.

- e) Montacarichi o ascensore di servizio..... Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
- f) Scala principale..... a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
- g) Altezza libera netta del piano Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
- h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna a) in legno pregiato o massello e lastronato;
b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.
- i) Infissi interni..... Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
- l) Pavimenti..... Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento:
a) in materiale pregiato;
b) con materiali lavorati in modo pregiato.
- m) Pareti..... Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:
a) eseguite con materiali e lavori pregiati;
b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
- n) Soffitti..... Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
- o) Piscina..... Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unita' immobiliari.
- p) Campo da tennis..... Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unita' immobiliari.